



ORDINANZA MUNICIPALE Sul servizio di picchetto del 1. Gennaio 2020

Il Municipio di Maroggia, richiamati:

- L'art. 42 del Regolamento organico dei dipendenti (ROD)
- Gli artt. 135, 136, 192 Legge organica comunale (LOC) e l'art. 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC) e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

d e c i d e :

I. SERVIZIO IN GENERALE

Art. 1. Campo di applicazione.

La presente ordinanza disciplina le modalità del servizio di picchetto per l'Azienda comunale acqua potabile, del servizio sgombero neve e/o spargimento del sale antighiaccio e il pagamento delle relative indennità.

Art. 2. Personale impiegato.

Sono chiamati ad assolvere il servizio di picchetto i dipendenti della squadra esterna.

Art. 3. Competenza organizzativa.

La competenza organizzativa del servizio di picchetto è affidata al tecnico comunale nella sua qualità di funzionario dirigente (art. 22 ROD).

Art. 4. Periodo.

Il servizio di picchetto per l'Azienda comunale acqua potabile è organizzato per tutto l'anno.

Nei mesi di **novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo** è compreso anche il picchetto per il servizio sgombero neve e/o lo spargimento del sale antighiaccio. Il tecnico comunale, se le circostanze meteorologiche lo richiedono, è autorizzato a prolungare il periodo indicato.

Art. 5 Giorni.

Il servizio di picchetto è istituito il **sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali**. Durante il servizio di picchetto i dipendenti devono organizzare le loro giornate tenendo conto dell'eventualità di dover effettuare un intervento concreto.

Art. 6 Turni.

Ogni turno del picchetto è costituito da un operaio, anche nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Art. 7 Piano delle presenze.

Il piano dei turni di picchetto è trimestrale e deve essere consegnato ad ogni dipendente, ai municipali e affisso in modo visibile in Cancelleria Comunale. Mutamenti dei turni sono ammessi con l'accordo dei dipendenti e alla condizione che non venga pregiudicato il servizio.

Art. 8 Assenze per infortunio, malattia.

In caso di assenza per infortunio o malattia il tecnico comunale è autorizzato in ogni momento e se necessario, a chiamare in servizio un altro dipendente. Si richiama a riguardo gli articoli 18 e 20 ROD.

II. SERVIZIO DI PICCHETTO DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE.

Art. 9 Intervento effettivo e delega decisionale.

S'intende la gestione degli allarmi riferiti all'Azienda acqua potabile e ai suoi impianti, nonché eventuali interventi per la risoluzione di problemi legati all'approvvigionamento idrico. La decisione spetta al dipendente di picchetto al quale è pure conferita delega per richiedere, se necessario, l'intervento di terzi. In caso di assenza del tecnico comunale, il Sindaco, il capo-dicastero o il Segretario comunale possono altresì ordinare al responsabile di picchetto l'intervento effettivo.

III SERVIZIO DI PICCHETTO SGOMBRO NEVE E/O SPARGIMENTO DEL SALE.

Art. 10 Intervento effettivo e delega decisionale.

S'intende quale intervento effettivo la prestazione di servizio sgombero neve o di spargimento del sale antighiaccio necessario per assicurare adeguata sicurezza ai pedoni ed ai veicoli. La decisione spetta al dipendente di picchetto al quale è pure conferita delega per richiedere, se necessario, l'intervento dell'appaltatore esterno. In caso di assenza del tecnico comunale, il Sindaco, il capo-dicastero o il Segretario comunale possono altresì ordinare al responsabile di picchetto l'intervento effettivo.

Art. 11 Obbligo del responsabile del picchetto.

Il dipendente di picchetto deve autonomamente informarsi in merito alle previsioni meteorologiche nel periodo fissato dal suo turno di picchetto al fine di assicurare immediatezza di intervento effettivo in caso di necessità.

IV. INDENNITÀ

Art. 12 Indennità.

Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro (art. 41 ROD). Per il servizio di picchetto al dipendente è riconosciuta un'indennità di CHF 40.00 al giorno che sarà adeguata annualmente al rincaro (art. 36 ROD), la prima volta con effetto al 1° gennaio 2020.

In caso di intervento effettivo il tempo impiegato è considerato tempo di lavoro (art. 42 ROD) in questo caso si applicano le disposizioni fissate dagli articoli 39 e 41 ROD.

Le indennità sono versate 2 volte all'anno di regola con gli stipendi dei mesi di giugno e dicembre, sulla scorta dell'elenco delle prestazioni effettive allestito dal tecnico comunale.

V. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 13 Provvedimenti disciplinari

In caso di violazione dei doveri fissati nelle presenti disposizioni si applica l'art. 27 ROD.

VI. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 14 Abrogazione ed entrata in vigore.

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2020** e abroga tutte le altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili.

Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 5. settembre 2019.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi

La Segretaria:
Bianca Bottinelli



(Handwritten signatures in blue ink are present over the seal and the names of the Mayor and Secretary.)

Maroggia, 5 settembre 2019
(Ris. Mun. 03.09.2019)

